

LEGGE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 3/2019: ALTRA PRESA IN GIRO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E PER LE LORO FAMIGLIE

Nella legge della Regione Piemonte n. 3 del 12 febbraio 2019 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”, non vi sono solamente frasi che mai stabiliscono diritti esigibili o prevedono misure concrete per l’attuazione di quelli attualmente riconosciuti dalle vigenti leggi statali, ma sono anche presenti affermazioni, del tutto prive di senso logico, riguardanti i soggetti colpiti da handicap così gravemente invalidanti da aver provocato condizioni di non autosufficienza e quindi la loro totale e definitiva impossibilità di svolgere autonomamente le basilari attività vitali.

Una legge sulla disabilità vuota, anzi dannosa. Come se non fosse ancora sufficiente il danno della negazione delle prestazioni loro dovute dalle istituzioni, le persone colpite da disabilità in modo così profondo da aver determinato la loro totale e definitiva non autosufficienza si vedono anche beffate dal Consiglio regionale del Piemonte con l’approvazione della legge 3 del 12 febbraio 2019, che non stabilisce nemmeno un diritto esigibile, non conferma le tutele sancite dalle leggi nazionali e non tiene in conto la situazione di tutte le persone con disabilità (1).

Censura sulle cure negate

La prima sconcertante contraddizione della legge n. 3/2019 risulta evidente dal testo dell’articolo 2 secondo cui la Regione Piemonte persegue l’obiettivo di «*sostenere la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, in particolare sulla base dei principi di uguaglianza, non discriminazione e solidarietà*». È sotto gli occhi di tutti – e purtroppo sulla pelle di decine di migliaia di persone con disabilità – che la Regione Piemonte non persegue affatto tale obiettivo: sono ben 30 mila gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone colpite dalla malattia di Alzheimer o da altre analoghe forme di demenza senile (indubbiamente persone con disabilità totale) confinate in illegittime, crudeli e disumane liste di negazione delle cure, nonostante le loro assolutamente indifferibili e vitali esigenze diagnostiche e terapeutiche, evi-

denziate dal documento dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino e Provincia, integralmente riportato sul n. 191, 2015 di questa rivista (2).

Non è la prima volta, ma non per questo è meno grave, anzi, che un organo legislativo non recepisce che gli infermi non autosufficienti sono anche colpiti da disabilità totale e che quindi le leggi in materia di disabilità devono legittimamente contemplarli (fra l’altro tutti i succitati malati hanno tutti diritto all’indennità di accompagnamento erogata a coloro che hanno una disabilità del 100 per cento e abbisognano «*di un’assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita*»).

Mentre – com’è ovvio – devono essere perseguite tutte le iniziative necessarie per assicurare alle persone con disabilità il conseguimento della massima autonomia possibile, è assai allarmante che anche nella citata legge della Regione Piemonte non ci sia nemmeno una riga per le persone con disabilità gravissima e quindi totalmente dipendenti da terzi addirittura per la loro sopravvivenza.

Nei confronti degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone affette da demenza senile – infermi nello stesso tempo colpiti anche da disabilità totale – l’attuale Giunta regionale opera nell’ambito dell’eugenetica sociale di triste memoria.

Va ricordato che il Consiglio regionale del Piemonte ha anche approvato la legge 23 marzo 2016 n. 5 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di

(1) Del tutto ignorati dal Consiglio regionale i richiami e le proposte inviate al Presidente e ai Componenti della IV Commissione in merito alla proposta di legge n. 305, il cui testo è diventato la legge regionale n. 3/2019 (cfr. l’articolo pubblicato sul n. 9-10/2018 di “Controcittà”).

(2) Ricordiamo che nella sentenza n. 339/2015 il Consiglio di Stato ha evidenziato che «*la qualifica di anziano non autosufficiente (...) non esclude che a detta condizione possa associarsi quella più grave di disabile*».

trattamento nelle materie di competenza regionale” in cui è stabilito l’impegno della Regione di «dare attuazione al divieto di discriminazione sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’articolo 3, primo comma della Costituzione» (3).

In particolare è previsto dall’articolo 6 che «nell’ambito delle proprie competenze in materia di salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali, la Regione: a) integra il divieto di discriminazione e il principio della parità di trattamento (...) nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del sistema integrato di interventi». Sono impegni violati da anni com’è dimostrato dalla citata emarginazione nelle disumane liste di attesa (in realtà di abbandono diagnostico e terapeutico).

Prestazioni domiciliari negate

Lo sanno tutti, ma – purtroppo – non la Giunta regionale guidata dal Presidente Chiamparino (assessori interessati e compartecipi delle politiche in materia Aldo Reschigna, Antonio Saitta e Augusto Ferrari), che per tutte le persone, in primo luogo quelle colpite da patologie e/o da disabilità, le cure domiciliari, salvo i casi in cui occorrono prestazioni complesse o l’utilizzo di particolari attrezzature, sono molto più efficaci per i sopra citati infermi e assai più convenienti per le finanze pubbliche.

Consapevole di questi importanti vantaggi, il Consiglio regionale aveva approvato la legge n. 10/2010 “Servizi domiciliari per persone non autosufficienti”, sia per supportare coloro che volontariamente assumono questo importante ma faticoso compito, sia per rendere «effettiva la possibilità di scelta tra cure domiciliari e inserimento in strutture socio-sanitarie», come stabilisce l’articolo 1.

Per l’attuazione delle relative prestazioni, la legge n. 10/2010 prevede l’erogazione di contributi economici «destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l’impegno di cura del proprio congiunto», nonché «ad affidatari e rimborsi spese a volontari», sia per «l’acquisto di servizi da soggetti accreditati».

(3) La legge della Regione Piemonte n. 5/2016 è assolutamente inutile, non solo perché continuamente violata dalle stesse strutture regionali (per la sanità: Assessorati alla sanità e alle politiche sociali e relative direzioni, Asl, Ospedali, Commissioni di controllo, ecc.), ma anche perché, per eliminare le discriminazioni, è sufficiente attuare la legge statale 1° marzo 2016, n. 67 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”.

Troppo giusto e troppo economico. L’applicazione concreta della legge è stata bloccata tramite la mancata approvazione (in nove anni!) da parte delle Giunte regionali del regolamento attuativo. La conseguenza, ampiamente prevedibile, è stato l’incentivo dei ricoveri, l’aumento degli oneri a carico della Regione e impoverimento di migliaia di famiglie che, per garantire le indifferibili prestazioni sanitarie del loro congiunto, li accolgono e li curano a casa loro sostenendo le relative spese (4).

Conclusioni

Come avevamo già segnalato su questa rivista (cfr. il relativo articolo pubblicato sul n. 202/2018), sono assai sconcertanti i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017 concernente l’approvazione del secondo programma dell’Osservatorio italiano sulla condizione delle persone con disabilità in cui non soltanto sono state completamente ignorate le esigenze, comprese quelle vitali, dei soggetti più gravi ed i loro vigenti diritti esigibili, ma è stato addirittura inventato – evidente espediente emarginante – un inesistente collegamento fra la disabilità intellettiva e le malattie mentali. La legge della Regione Piemonte sembra ricalcare quei percorsi. È estremamente preoccupante che coloro che sono colpiti da disabilità fisiche – ovvero i promotori/sostenitori della legge approvata dal Consiglio regionale – non siano in prima linea a difendere coloro che, a causa della loro non autosufficienza, devono beneficiare della massima tutela possibile dipendendo la loro esistenza giorno dopo giorno dal sostegno di altri (5). Si tratta di una divisione – chiamiamola con il suo nome: discriminazione – che oltre a non essere giuridicamente legittima, non è lungimirante (nessuno può dirsi immune dall’incappare nella condizione di non autosufficienza) e non gioca nemmeno a favore del concreto riconoscimento delle esigenze di tutte le persone con disabilità.

(4) A causa del non riconoscimento della priorità delle prestazioni domiciliari, la Fondazione promozione sociale onlus e 18 organizzazioni sociali hanno presentato al Parlamento europeo una petizione, il cui testo è integralmente pubblicato sul n. 195, 2016 di questa rivista.

(5) Occorre tener presente che, come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 6 luglio 2010, alla stesura del secondo programma dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità hanno partecipato ben 14 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.